

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRESTIGIACOMO, MATRANGA, DE LUCA, SANTORI,
FRATTA PASINI, BERGAMO, TABORELLI, TORTOLI,
GAZZARA, MARZANO**

Disciplina del lavoro interinale

Presentata il 27 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il lavoro interinale costituisce una forma flessibile di prestazione d'opera ormai presente in tutti i Paesi dell'Unione europea, ad eccezione delle sole Italia e Grecia, e largamente in uso negli altri Paesi industrializzati occidentali. Esso comprende tre protagonisti: un imprenditore appositamente autorizzato ed abilitato che distacca, temporaneamente e dietro corrispettivo del soggetto presso il quale avviene il distacco, un proprio dipendente regolarmente assunto e retribuito; l'azienda richiedente, che, in relazione ad esigenze contingenti, si assicura la risorsa umana da inserire e paga in relazione al lavoro ricevuto, potendo di-

sporre di personale esperto, selezionato e provato, evitando le macchinose procedure di assunzione; il lavoratore, che presterà la propria attività in un quadro di certezze di diritti ed obblighi che qualsiasi altro lavoratore regolarmente assunto possiede.

La caratteristica che differenzia questa relazione lavorativa da altri rapporti di lavoro è quindi costituita dal fatto che non c'è identità tra utilizzatore delle prestazioni e datore di lavoro, che peraltro è chiaramente ed inequivocabilmente identificato. Conseguentemente, il luogo delle prestazioni lavorative è la sede del cliente e la posizione del lavoratore si sdoppia: in senso giuridico questi dipende dal proprio

datore di lavoro; in senso tecnico-funzionale dal cliente presso il quale presta la propria attività.

Nel nostro Paese, il ricorso a qualsiasi forma di lavoro interinale trova ostacolo nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che vietando, anche sotto il profilo penale, l'intermediazione di manodopera, fa ricorso ad una definizione di illecito eccessivamente ed ingiustificatamente ampia.

All'origine del divieto stabilito dalla legge n. 1369 del 1960 c'era sia un intento protettivo nei confronti del lavoratore, che l'assenza, nel contesto sociale e produttivo caratteristico dell'Italia degli anni 1950-1960, di una concreta giustificazione economico-sociale della funzione dell'intermediario. La irrazionalità e la inattualità di tale divieto è stata di recente da più parti riconosciuta, sulla base del rilievo secondo cui i cambiamenti intervenuti nella struttura settoriale dell'occupazione e le nuove caratteristiche assunte dai processi produttivi hanno reso evidente l'utilità, economica e sociale, della funzione interpositiva, che riesce ad organizzare in modo imprenditoriale la fornitura di manodopera, offrendo tempi e costi dell'attività di ricerca del personale ridotti rispetto a quelli da sostenere in caso di ricerca effettuata attraverso i canali consueti.

Peraltro, gli studi e le ricerche promossi a livello comunitario evidenziano che il ricorso al lavoro interinale è aumentato considerevolmente e da ciò si deduce un evidente squilibrio nel ricorso a strumenti di flessibilità tra Stati e Stati, squilibrio o discriminazione che deve essere necessariamente rimosso.

Va altresì rilevato che il lavoro interinale è solo apparentemente vietato in modo drastico: in realtà la legge n. 1369 del 1960 vieta solo all'imprenditore di affidare in appalto o in qualsiasi altra forma l'esecuzione di mere prestazioni mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario. Sicché i datori di lavoro che non rivestano la qualifica di imprenditori non sono destinatari del divieto, mentre lo sono proprio i soggetti che con il ricorso a questa forma di utilizzo della forza lavoro po-

trebbero dare maggiore impulso alla dinamica occupazionale.

Per le finalità sopra descritte e per eliminare le incongruenze evidenziate, è stata predisposta la proposta di legge in oggetto, che consta di 9 articoli.

Nel primo di essi si prevede che le imprese possono effettuare la fornitura di mere prestazioni di lavoro ove siano iscritte in apposito registro, secondo la disciplina prevista da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 2 sancisce per il contratto di fornitura la forma scritta *ad substantiam* ed individua il giudice competente a dichiarare la eventuale nullità del contratto.

L'articolo 3 stabilisce che le imprese fornitrici possono assumere il personale con contratto a termine, rinnovabile per effetto di espressa deroga alla legge n. 23 del 1962. Tali imprese sono inquadrate, ai fini delle assicurazioni sociali, nel settore industriale e non possono essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 4 stabilisce che il datore di lavoro deve impiegare il lavoratore per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo od a tempo parziale.

L'articolo 5 stabilisce che l'impresa fornitrice:

a) corrisponda, durante i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice (senza diritto al mantenimento di tale trattamento al termine del periodo);

b) assicuri i propri dipendenti contro gli infortuni;

c) sia esonerata dalle assunzioni obbligatorie e dall'obbligo di riserva del 12 per cento delle assunzioni di cui all'articolo 25 della legge n. 223 del 1991.

L'articolo 6 stabilisce che l'impresa utilizzatrice non è vincolata dalle clausole della contrattazione collettiva, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge, che precludano od ostacolino il ricorso al

lavoro temporaneo. La sanzione di nullità temporanea per tali clausole si rende necessaria per non privare di effettività la nuova normativa che troverebbe ostacoli negli accordi conclusi sulla base della legge n. 1369 del 1960.

L'articolo 7 conferma la validità del distacco tra imprese non esercenti l'attività di fornitura di manodopera, così come definito dalla giurisprudenza della Cassazione sulla base della normativa vigente.

L'articolo 8 stabilisce la specificità del settore edile tanto in termini di modalità

di svolgimento dell'attività produttiva che di disciplina del sostegno dei redditi e suggerisce di prevedere un'apposita norma di delega al Governo per la regolamentazione del lavoro interinale in tale settore.

L'articolo 9 infine, sgombera il campo dalle incertezze applicative che deriverebbero dal mantenimento della disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960, prevedendo altresì una apposita sanzione nel caso in cui l'attività di fornitura sia esercitata da soggetti non abilitati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di forniture di mere prestazioni di lavoro in un apposito registro, nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal medesimo registro.

2. Le imprese, anche in forma cooperativa, iscritte nel registro di cui al comma 1 possono effettuare il distacco o il comando temporaneo di manodopera a favore di datori di lavoro privati o pubblici.

ART. 2.

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto. L'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto.

2. La nullità del contratto di cui al comma 1 è dichiarata dal pretore in funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

ART. 3.

1. Le imprese di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui all'articolo 4 con contratto a tempo determinato, rinnovabile anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può essere risolto per giusta causa ai sensi

dell'articolo 2119 del codice civile o in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sempreché tale recesso sia comunicato in tempo utile.

2. Le imprese fornitrici, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore industriale e non possono essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

ART. 4.

1. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui all'articolo 2 può adibirli ad attività volte a soddisfare esigenze di carattere temporaneo anche ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dalla normativa contrattuale in tema di prestazioni di lavoro a tempo determinato; può, inoltre, utilizzarli per le attività a tempo parziale.

ART. 5.

1. L'impresa fornitrice di cui all'articolo 1:

a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice con pari qualifica, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile; tale retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 2103 del codice civile;

b) è tenuta ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) ove rientri nel campo di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sulle assunzioni obbligatorie, può richiedere l'esonero to-

tale dall'obbligo; in ogni caso, l'impresa non è assoggettata all'onere di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 6.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto concernente lavoratori temporanei ai sensi della presente legge.

ART. 7.

1. La presente legge non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui all'articolo 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere liberamente effettuato sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, un decreto legislativo diretto a disciplinare, secondo i criteri ed i principi direttivi desumibili dalla presente legge, le prestazioni di lavoro temporaneo degli operai nel settore dell'edilizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare, che nel settore dell'edilizia:

a) siano abilitate ad operare esclusivamente imprese fornitrici inquadrare come imprese edili e che queste imprese siano tenute all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) presso le imprese utilizzatrici il numero di lavoratori assegnati dalle imprese fornitrici di cui alla lettera a) non

possa superare una determinata percentuale dell'organico aziendale;

c) i dipendenti delle imprese fornitrici di cui alla lettera *a)* abbiano diritto al trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, per la durata della loro assegnazione alle imprese utilizzatrici e quando il predetto trattamento sia da queste ultime richiesto a favore dei propri dipendenti;

d) nel caso di disdetta del contratto, i dipendenti delle imprese fornitrici di cui alla lettera *a)* abbiano diritto, ricorrendo i presupposti di anzianità di lavoro e contributiva, al trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 7, lavoratori forniti da soggetti non abilitati ai sensi della presente legge all'esercizio dell'attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire 3 milioni per ciascun lavoratore interessato. La stessa pena si applica al soggetto non abilitato che abbia effettuato la fornitura.

